

Previdenza complementare: nuove regole per la destinazione del TFR dei neoassunti dal 1° luglio 2026

Gentile Cliente,

la Legge di Bilancio 2026 interviene in maniera significativa sulla disciplina della destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), introducendo un nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° luglio 2026.

L'obiettivo della riforma è quello di favorire una maggiore diffusione della previdenza complementare, superando l'inerzia che spesso caratterizza le scelte dei lavoratori in materia previdenziale.

La novità non riguarda soltanto la riduzione dei termini entro cui il dipendente deve esprimere la propria volontà, ma comporta anche nuovi adempimenti organizzativi e documentali a carico dei datori di lavoro, chiamati a gestire correttamente la fase di assunzione e ad assicurare un'adeguata informazione ai lavoratori.

Con la presente circolare riepiloghiamo le principali novità operative.



Il nuovo termine: da sei mesi a sessanta giorni

La modifica più rilevante riguarda il tempo a disposizione del lavoratore per decidere la destinazione del proprio TFR.

Per tutti i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 il termine viene ridotto dai precedenti sei mesi agli attuali sessanta giorni decorrenti dalla data di assunzione.

Entro tale periodo il lavoratore potrà:

- destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare;
- mantenere il TFR presso il datore di lavoro (ovvero presso il Fondo Tesoreria INPS nei casi previsti dalla legge).

Qualora il lavoratore non manifesti alcuna volontà entro il termine previsto, troverà applicazione il nuovo meccanismo del silenzio-assenso con conseguente adesione automatica alla forma pensionistica collettiva individuata dalla contrattazione collettiva applicata in azienda.

Chi è interessato dalla riforma

La nuova disciplina riguarda esclusivamente i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026.

Per i lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026 continua invece ad applicarsi la disciplina previgente, che riconosce un termine di sei mesi per effettuare la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.

Dott.ssa Raffaella Rega Consulente del lavoro

Dott.ssa Anna D'Ambrosio Consulente del lavoro

La riforma non comporta inoltre alcun nuovo adempimento per i lavoratori già in forza che abbiano già espresso la propria scelta negli anni precedenti, né trova applicazione nei confronti dei dipendenti pubblici e dei lavoratori domestici.

Le scelte del lavoratore

Per il lavoratore di prima assunzione sono previste due possibili alternative.

La prima consiste nell'adesione esplicita ad una forma pensionistica complementare, con conferimento dell'intero TFR maturando oppure, ove consentito dalla contrattazione collettiva, di una quota dello stesso.

La seconda consiste nella scelta di mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall'articolo 2120 del codice civile, lasciandolo presso il datore di lavoro ovvero destinandolo al Fondo Tesoreria INPS nei casi previsti dalla normativa.

Quest'ultima scelta, diversamente dall'adesione alla previdenza complementare, potrà essere modificata anche successivamente, consentendo al lavoratore di aderire in qualsiasi momento ad una forma pensionistica complementare.

Il meccanismo del silenzio-assenso

Uno degli aspetti più innovativi della riforma è rappresentato dall'introduzione dell'adesione automatica.

In caso di mancata manifestazione della volontà da parte del lavoratore entro il termine di sessanta giorni, l'intero TFR maturando verrà destinato automaticamente al fondo pensione collettivo previsto dal contratto collettivo applicato.

Contestualmente verranno attivate, ove previste, anche le contribuzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con decorrenza dalla data di assunzione e conseguente recupero retroattivo dei versamenti dovuti. Il modello informativo evidenzia che i flussi contributivi inizieranno dal mese successivo alla scadenza del termine di sessanta giorni, ma comprenderanno anche quanto maturato sin dall'inizio del rapporto di lavoro.

Il caso dei lavoratori con precedenti rapporti di lavoro

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa presso altri datori di lavoro.

In questi casi il datore di lavoro dovrà acquisire un'apposita autodichiarazione volta a verificare se il dipendente abbia già aderito in passato ad una forma pensionistica complementare alimentata, in tutto o in parte, mediante conferimento del TFR.

Qualora esista già una posizione previdenziale attiva, il lavoratore dovrà indicare il fondo presso il quale proseguire la contribuzione.

Dott.ssa Raffaella Rega *Consulente del lavoro*
Dott.ssa Anna D'Ambrosio *Consulente del lavoro*

Diversamente, nel caso in cui non sia presente alcuna adesione pregressa, il TFR continuerà a maturare secondo il regime ordinario, restando comunque salva la possibilità per il lavoratore di aderire successivamente alla previdenza complementare.



L'adesione automatica alla previdenza complementare rende ancora più centrale una corretta informazione e gestione delle scelte del lavoratore.

Saluti,
Studio Consulenza Rega

SR

Reggio Emilia
Via Martiri di Cervarolo, 26
42122 Reggio Emilia (RE)
tel. 0522 150 10 13

Riccione
Via Tortona, 10
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 178 14 50



P.IVA: 02583110354
SDI: USAL8PV
C.F.: RCERFL77L69H703U
consulenzarega.it